doppo la festa di S. Maria del fiore, della Vigilia dell'Assunta, sino che dura la Fiera, dal giorno di S. Gio: sino alli 16 Agosto exclusive, dal giorno si cominciano le vendemmie sino alli tre di Novembre, durante le feste di S. Croce S. Angelo di Settembre, durante le Catedre di S. Pietro, e S. Giuseppe S. S. Antonio Abbate, e di Padova, S. Biagio, S. Maria Maddalena, S. Caterina di Novembre, San Franco, S. Nicolò, S. Lorenzo, S. Martino, S. Lucia, S. Leonardo, S. Bernardo, S. Bernardino, S. Valentino, S. Ercolano, S. Savino, et il giorno che prenderà possesso il Sig. Governatore = Dichiarando, che tutti gli atti Civili, che si faranno nei pred.i giorni non vaglino, nè tenghino di ragione; Però ne' Malefitii sud.i rimessi dati, et Straordinarij vogliamo si possa procedere, e sentenziare in ogni tempo, alli quali non pregiudichino in conto veruno le ferie sud.e

Rub.ca 66.

Delle Appellazioni da X lire in giù

Conciosiachè da Pio Papa 2.o di fel: mem: fosse concesso alla Com.tà d'Acquapendente che sia lecito da dieci lire in giù à chi si sentisse gravato, ricorrere, et appellare à i Sig.ri

Sig.ri

Sig.ri Priori, acciò qualsisia piccola quantità non
sia obligato ricorrere al Preside della Provincia del
Patrimonio, come apparisce dal Breve di Sua Santità
confermato da altri Sommi Pontefici, e così
sia stato osservato per consuetudine, onde col
presente Statuto ordiniamo, che li prefati Sig.ri
Priori, e Sig.ri del Comune, ovvero quattro Uomini
deputati dalla Comunità, quali s'intendino Giudi-
ci Competenti d'appellazioni, possino riceve-
re l'appellazioni sud.e in ordine di che voglia-
mo, che sia lecito à tutti, e ciascheduno
in qualunque Causa Civile, Criminale, ò
d'estraordinarj sino alla somma di X lire
in giù di denari d'appellare avanti i medemi,
quali dovranno procedere sommariam.te, e
decidere in breve tempo, conosciuta la verità,
e il Gov.re, e suoi Ufficiali siano tenuti am-
mettere d.e Appellazioni, ad arbitrio loro pena
di 25. lire per ciascheduno, e per volta, che si con-
trafarà da ritenersi dal loro Salario nel Sindi-
cato, ed d.a appellazione potrà farsi, ò in voce, ò
in scritto avanti il Gov.re e Priori in presenza
di Testimonj, e quella si deva proseguire, e sopra
di essa farsi l'Inibitoria in termine di cinque
giorni

giorni dal dì, che sarà interposta l'appellazione, e pas-
sati li cinque giorni non vi sia più tempo à riprodurla;
e p. l'Uffiziale non vi sia alcuna pena.

Rubr.a 65.

Le Cause di Appellaz.e si terminino dentro un Mese.

Desiderando imporre fine alle liti, e controversie, vogliamo, che se alcuna persona si appellarà dal Pod.a ai Priori, o alli quattro Uomini eletti per qualunque gravame, come si è detto nella precedente Rubrica, i medesimi Priori, et Uomini doveranno ammettere la sud.a appellazione, fare l'Inibiz.e sentire le ragioni delle Parti, abbreviare i termini, e decidere la Causa sommariam.e nel termine di un Mese dopo spedita l'Inibizione sotto pena à Priori, et Uomini di dieci lire per ciascheduno, e se la negligenza procedesse per causa dell'Appellante, la Causa s'intenda deserta, e possa condannarsi nelle spese, volendo, che in simili Cause non sia lecito appellarsi al Presid.e di Viterbo; nel caso contrario poi intendiamo, che tale Appellazione non tenga, e non vaglia di ragione.

Rubrica 66.

Quando

Quando non possino chiedersi i denari per opere.

Poiche spesso sogliono nascere liti, e differenze tra li nostri Paesani sopra le mercedi, ed opere prestate di più Mesi, ed anni, quali si presumano essere pagate senza dubbio, mà non si possono provare per il longo intervallo di tempo, per ciò ordiniamo che gl'Operarj, i quali saranno condotti à giornata ad opera pagabile debbano avere riscossa la Mercede della loro opera nel termine di cinque Mesi da computarsi dal giorno dell'opera data, altrimente passato detto tempo, e non riscossa, ò almeno richiesta in giudizio, ò fuori di giudizio, s'intenda detta opera esser pagata, e ridomandandola non sia più sentito.

Rubrica 69: et ultima

Del Vendere Possessioni si ricerchi il Vicino.

Moltissime volte accade, che essendo ciascuno Padrone della roba sua propria, li sia lecito vendere, et alienare qualche corpo di beni stabili, con incommodo ben grande del Vicino, al che volendo provedere col presente statuto, ordiniamo espressamente che nessuno di qualsisia,

à

te abitante in d.a Cità, e Territorio porta venderse al-
cuna Possessione, ò Cosa stabile ad altra Persona
se prima non interpella il Vicino, ò Congiontoal-
la medesima, il quale quando voglia acomprar-
la, debba venderlisi per il giusto prezzo, e questa requi-
sizione dovrà farla il Patrone della possessione al-
la Banca, ed avanti al Notaro Civile, con citazione
anticipata, altrimente facendo, non solo il Pa-
drone cada in pena di Scudi dieci, e la vendita
sia nulla, ma di più il Sig.r Governatore dov-
rà mettere in possesso della Cosa venduta
il Vicinore sotto dal medesimo il deposito at-
tuale del prezzo della Cosa venduta.

Fine del Libro 2.o del Civile

Dello Statuto di Acquapendente
Libro Terzo
De' Malefizj
Rubrica prima
Del Modo di procedere nei Malefizj

Conforme diremo nel Libro de' dannidati, e degli Straordinarj il Sig. Governatore, e Giudice degli Straordinarj, e Malefizj dovrà render giustizia a chiunque l'addimanderà, e sedere al Banco d'ragione nella Sala grande del Palazzo, e i medesimi nelle cause sudd.e de' Malefizj, dannidati, ed Straordinarj possino procedere in tutti i giorni ancor che siano feriati, ad utile degli Uomini, e Popolo in tutti, e singoli atti, fino alla Sentenza inclusive, e dovranno ricevere tutte, e ciascheduna denunzia fatta, e prodotta avanti di loro da ciascheduna Persona ingiuriata, dovendosi da loro ammettere ad accusare Padre, Madre, Fratello, Sorella, et altri Congionti della Persona ingiuriata fino al

al

fino al terzo grado inclusive da computarsi secondo la
legge Canonica, et altri Congionti quantunque nati di
Dannato Coito. Di più potrà fare una simile com-
parsa il Marito, e la Moglie, il Padrone, e il Garzone,
e così contra, gli altri però non siano indussi; e se non
gli venisse permesso in virtù di presenti Statuti, o
Capitolo d'accordo, nel quale gl'Uffiziali predi dov-
ranno far dare idonea sicurtà all'accusatore da
approvarsi dal Consiglio generale di provare, e prose-
guire d.a Accusa, e trascurando di far ciò i pred.i Uffi-
ziali, paghino di pena cinquanta soldi senza al-
cun Processo, o diminuzione fino a dieci lire, e da
dieci lire in sù; e se l'Accusatore non proverà, sia
esso condannato, et inoltre paghi dieci soldi
al Depositario della Comunità, giurando nel prin-
cipio, che la sua accusa è vera, e non calunniosa.

Rubrica 6.

Della pena de' Bestemmiatori

Ogni giustizia vuole, che quell'onnipotente
Dio, che ci ha cavati dal nulla con tutto il Mondo,
venga da tutti lodato, e benedetto, molto più dal
Cristiano dal medemo tanto beneficato. E
pure non mancano figli di perdizione, che
che

che scordati affatto di tanti benefizj che ricevono, con lingua di demonio non cessano continuamente irritare la divina giustizia, vomitando dalla bocca d'Inferno bestemmie, esecrande contro il loro Ssmo Nome, e della sua Ssma Madre Vergine Maria. Essendoci per tanto a cuore tener lontano dà questa Città, e Popolo quanto si puole vizio così abominevole, sicché, ed il gastigo corrispondente alla gravità del peccato si vedria rinfacciare trà gli Uomini, parte per inclinazione, e parte per la facilità lordati di simile brutture si continua la Morte; Abbiamo per ciò giudicato bene ridurre à pena pecuniaria ed afflittiva che alcuno lungo in patto al suo sptre dentore bestemmiasse il nome di Dio Ssmo, e della sua Ssma Madre dicendo = sia maledetto, sconfitto, dispetto, ed altre simili parole = caschi in pena di Scudi [illegible] senza alcuna diminuzione da pagarsi in termine di cinque giorni, e non pagandoli dentro detto termine, il Governatore lo farà mettere alla Catena della Piazza colla Lingua conficcata in una Tavola, e ciò lo farà stare sei ore continue, ad esempio degli altri. Chi bestemmierà contro gl'Apostoli

et

ed Evangelisti, incorra nella pena di 25. lire. Chi poi giurasse bestemia contro i Santi Protettori paghi X lire, e contro altro Santo 100. Soldi. Chi poi sfro sfacciato ardisse dire = per la potta della Vergine Maria, ò altre parole vituperose, caschi in pena di 25. lire. Chi poi finalmente giurasse il Corpo, e Sangue di Cristo, e della sua SSma Madre paghi de facto 200. Soldi senza alcuna diminuzione; quali eccessi non vogliamo entrino frà gli Straordinarj, ma bensì Malefizj, e per tali dichiariamo doversi punire nel modo pred.

Rub.ca 13:

Che il Gov. sia tenuto cercare per l'ingiuriati

Perchè venendo l'Accusatore cessa l'inquisizione, ad effetto, che l'offizio del Governatore non venga in più parti defraudato, stabiliamo, ed ordiniamo, che il med.mo Governatore, e suo Giudice siano tenuti ricercare, e domandare tutte quelle persone, che saranno essere state ingiuriate tanto in parole, che in fatti, ed in questo caso l'Accusatore debba comparire in termine di tre giorni, dare buona sicurtà, come si è detto alla prima Rubrica, giurare, che l'accusa sia

legit=

legittima, e non calunniosa, e porre l'accusa del delitto colle sue circostanze del luogo, del tempo, e nome de' testimoni, altrim.ti il Governatore possa procedere in tutti i casi al med.mo concessi in qualunque capitolo a denunzia di qualunque persona facendo sempre apparire negl'atti la requisizione per mezzo del Notaro de' Malefizij. Che se mai l'accusatore non provarà, e non proseguirà l'accusa da lui fatta, cada in pena di X. lire, se il delitto sarà sotto X lire, e quando sotto pagherà 100. soldi.

Rubr.a 89:

Quando possa procedersi per Inquisizione

Vogliamo ancora, et ordiniamo, che il Gov.re proceda per inquisizione contro ciascuno omicida, ladro, assassino di strada, ladri publici, e famosi, traditori, Monetarij falsi, falsificatori d'Istromenti, come anche per qualunque percossa, o ferita contro chiesa, e di più possa procedere come sopra contro quelli, che tagliassero Vigne, alberi domestici, Guastatori di Campi, o Vigne, e loro fruttti à querela delle Parti, e per ogni altro delitto à lui commesso in virtù del presente statuto possa anche procedere contro di quelli

quelli

quelli, che offenderanno i Sig.ri Priori e Sesti o con detti, o con fatti, quando l'ingiuria sia publica, o nell'istesso modo procederà contro chi guastasse Vino d'altri dentro le Porte, ammazzasse Bestie altrui, o commettesse delitti di simile specie. Aggiungiamo al presente Capitolo, che il Governatore non possa procedere per ingiurie fatte à sè medesimo, ò suoi Ufficiali, mà la cognizione di simili Cause dovrà essere riservata al Governatore suo Successore, che nelle medesime non haverà Interesse ò passione privata.

Rubrica 5.

Delle Citazioni, che si fanno nei Malefizj.

Richiedendosi naturalmente à ciascuno di potersi, e doversi difendere in qualunque motivo, ò causa d'inquisito, ò reo in quelle de' Malefizj, dichiariamo ciò in vigore del presente Statuto, che qualunque detenuto, che sarà accusato, inquisito ò denuntiato, sia citato una volta sola, se si potrà trovare in persona, e non trovandosi sia citato due volte alla ~~Causa~~ Casa della sua habitazione coll'intermezzo d'un giorno dà una Citazione all'altra con detta Scritta la quale dovrà contenere il

il tenore del Processo, assegnandoli tre giorni di termine
à comparire avanti il Governatore à purgarsi, e difen-
dersi dall'Accusa, ò inquisizione fatta contro di lui, lascian-
do in sue mani, ò alla di lui casa la Cedola scritta di
Citazione. Comparendo poi l'Accusato nel sud.to termine
dovrà dare idonea sicurtà da approvarsi dal Consiglio
Gnale, e poi darà la sua risposta in scritto, assegnan-
doli dal Governatore tre giorni di tempo à produrre
la sua difesa, qual termine spirato, si leggeranno le
deposizioni de' testimonij, e si publicarà il Processo,
e l'Accusato averà tempo altri cinque giorni à ri-
vedere il Processo, e dire contro le deposizioni de' te-
stimonij, e dopo d.o termine si assegneranno altri
tre giorni, doppo i quali il Governatore lo condan-
ni, come sarà di ragione. Se il d.o Accusato, ò inqui-
sito non comparirà nel termine della Citazione
il Governatore lo farà porre in bando della
pena, in cui sarà incorso per il delitto commesso, se-
condo la disposizione statutaria nelle Scale del Pa-
lazzo dal publico Trombetta, e nell'atto del bandi-
mento assegnarà all'Accusato altri tre giorni
di tempo à comparire, e rispondere, che
se mai comparisse in detto termine
ne

ne, prima d'essere ammesso à rispondere paghi al Depo-
sitario della Comunità cinque soldi per la sua Contumacia,
altrimente non sia inteso; e fatta, che haverà
la sua risposta, se li assegnaranno i termini pre-
detti, che se non comparisce nel termine del
Bando, secondo la forma del presente Statuto,
si abbia per confesso. Si avvertà però, che se non
si contiene nel Processo, Accusa, ò inquisizione non
caminata nel modo, e forma prescritta nel pre-
sente Capitolo, il Processo sarà nullo, e di niun
valore. In ordine alli forastieri, che non abi-
tano in questo nostro, ò suo territorio, doveranno
questi citarsi, dando del publico Trombetta à
piedi delle Scale del Palazzo à comparire
in termine di cinque giorni, e non compa-
rendo, si osservi l'ordine prescritto di sopra.

Rubrica 6.

Che le Cause, e Processi si spedischino

Li Sig.ri Pod.ri nei Processi d'Accuse, inquisizioni, e de-
nuncie, vogliamo sia tenuto, tanto delle pre-
cedente, che quelle saranno fatte in tempo del suo
Officio, spedire, ò colla Condanna, ò coll'assoluzione nel
termine di

di tre, ò due giorni continui dal dì della risposta del Compa
rente; ò dà quello della Citazione prima fatta al Condanna
to, altrimente paghi del proprio in quanto à lui.

Rubr.a 3.

In quali Casi non si proceda trà Parenti ne' Malefizj

Stabiliamo, et ordiniamo, che non si possa procedere nell'
accuse, ò inquisizioni d'ingiurie, che passano, ò in fatti,
ò in parole trà l'Padre, e figlio, ò altri ascenden
ti, ò descendenti sino al terzo grado incluso da com
putarsi secondo il Jus Canonico, cioè fratelli, e Sorel
le Carnali, ò Consobrini; Item Marito, e Moglie, ò
Concubina, Padrone, e Servitore, Padrona, e Serva,
Maestro, e Scolare in qualsivoglia professione, e pro
cedendosi contro queste tali persone, il Processo
sia nullo, e di niun valore, quando però l'ingiuria
non fosse grave, come per esempio, ò uno ferisse
l'altro dolosamente coll'effusione di sangue, nel qual
Caso si possa procedere come negl'altri gravi
descritti dalla ragione, come sarebbe, se un figlio
offendesse il Padre, il Servitore il Padrone, e via
và discorrendo, quali delitti si dovranno condan
nare

nare, ò punire secondo la volontà del Padre, e Padrone d'essi, e non contro la loro volontà.

Rub.ca 8.

Della pena di chi assalta con Arme

Sè alcuno assalterà un'altro senz'arme incorra in pena di Cento soldi, e coll'arme in pena di Dieci lire, et assalto s'intenda quando uno anderà contro un'altro quattro passi, et assaltarlo senza intervallo di tempo, e questo tale sia punito, et l'assalto, e il Padrone dell'Arme, quando non abbia licenza di portarla, e sè in tale assalto interverrà percossa, dovrà punirsi ragione della percossa, e non dell'assalto, giudandosi già confusa. Sè altri tirasse mano all'armi, e non percotesse alcuno cada in pena di Cento soldi.

Rub.ca 9.

Della pena di chi comincia la rissa.

Qualunque Persona sarà causa di principio di rissa, ò questione, alla quale concorressero uomini Armati, casca in pena di 200. lire, e nella medesima incorra chi li prestasse consiglio, aiuto, ò favore, e chi fosse assaltato, ed andasse

dosse per difendersi, difendendosi non incorra in pena
alcuna, purchè succeda in obbligarsi da quella pa-
ta tutela, che così facendo non sia tenuto ad
alcuna pena

Rubr.ca 10.

Della pena di ricettare i Banditi

Acciò venga tolta la materia di commettere Ma-
lefizj, e l'audacia degl'Uomini facinorosi, e gl'altri
venga raffrenata col presente Statuto, e ferma
Legge vogliamo, che non sia lecito ad alcuno dar
ricetto ai Banditi col bando di vita, e chi con-
trafarà caschi in pena di lire 50. di denari da
pagarsi senza alcuna diminuzione. Chi poi ri-
cettarà Banditi, o Contumaci per causa pecunia-
ria, paghi di pena lire 10. per ciascuna volta contrafarà.

Rubr.ca 11.

Della pena di turbare l'altrui possessioni

Non sia lecito ad alcuno o sia della Città, o fora-
stiero di turbare, o in qualsivoglia modo mole-
stare alcuna persona nel possesso de suoi beni
stabili, o mobili sotto pena di 30 lire per ciascun
Contrafacente, e per volta, e in oltre, e bene ol-
tre il turbatore dovrà desistere dalla turbativa,

et avendo occupato quella cosa dovrà restituirla. Non sia
però tenuto alla detta pena quello, il quale haverà oc=
cupato qualche cosa mobile d'altri, e poi doppo tre
giorni la restituirà; ma solamente sia condanna=
to in 10 lire. Costui poi in pena di lire
lire chiunque presumesse con audacia, e de
mentita occupare una cosa stabile, ancorche mezza
[illegible] Governatore fosse data in possesso giuri
dicamente ad altra persona, et oltre la pena sia
obbligato invitare il possessore della cosa propria
[illegible] [illegible] qualunque eccezione di do
minio, non essendo lecito ad alcuno farsi le=
gge [illegible] in pregiudizio della giurisdizio
ne dell'Illmo Governatore.

Rubr.ca XX.

Della pena di dare co' pugni

Se alcuno offenderà un altro colla mano
vota, ò con pugno senza effusione di san=
gue, costui in pena di 25. lire, e se con
effusione di sangue, di lire 50. e ciascheduna
della [illegible] sia con effusione di occhio
ò

ò con proibizione di vista, vi sia di pena 100. lire, e di più sia obligato l'offensore à dare le spese di Medico, e di Medicine, il che diciamo parimenti d'ogni percossa fatta nel Capo. Se alcuno pigliasse una persona per i Capelli, ò per la barba, caschi in pena di 25. lire; mà chi offenderà nella gola, ò dalla gola in giù paghi di pena 10 lire, quando non vi sia sangue, ed essendovi sangue lire 25. per ciascheduna volta.

Rubrica 43.

Della pena di chi dà bastonate

Chiunque percuoterà con bastone, ò altro legno nella gola, ò dalla gola in giù, incorra la pena di lire 25. se vi sarà effusione di sangue, e senza sangue lire 25; e dalla gola in giù con sangue lire 25. e senza lire 10. Ma se con tali percosse venisse à rompere qualche osso paghi la pena sopra per ciascheduno dei sopradetti Casi, e luoghi; rompendosi qualche osso del Capo paghi di pena 100. lire. Se altri poi offenderà con chiavi di ferro, come con stile, Partigiana, Lancia, Roncia, Spada, Coltello, e simili, oltre à far percossa

te nelle gola, ò dalle gola in giù con effusione di san-
gue, paghi di pena 100. lire, e senza sangue lire 50.
per ciascheduna percossa, ò volta, ò dalle gola in giù
con sangue lire 50. e senza sangue lire 25. dan-
dosi poi il caso, che da tali percosse ne venisse
la rottura, ò debilitazione di qualche osso la
pena si raddoppi, e cadi nella pena di lire 200.
quello, che mozzasse braccio, ò piede; ne pre-
detti casi però non siano compresi i Ragazzi di
14. Anni, quali non saranno soggetti ad
alcuna pena; ed oltre questo mozzassero
qualche dito, orecchio, ò altro membro pa-
garanno la pena di 25. lire, Medico, e
Medicine necessarie per il ferito. Se alcuno
gettasse sassi, ò immondezze contro alcuna
persona, paghi di pena 100. soldi, quan-
do non ne segua percossa, ma percuo-
tendo in testa con sangue lire 25. e
dalle gola in giù lire 10. Chi finalmente
butterà sassi nè tetti altrui paghi
di giorno 10. soldi, e di notte il doppio, e
sia tenuto alla refezione del danno, alla
qual pena non siano tenuti i Minori come sopra.
rub.co 14.

Rubr.a 14.

Di chi percuoterà con calci, ò pigli i Capelli

Per sfuggire quanto sia possibile qualunque percossa, benche leggiera, se uno offenderà qualche persona con calci, purche non vi sia effusione di sangue paghi di pena cento soldi, mà col sangue 10. lire, e l'istesso se il percosso cadesse in terra senza altro male, mà uscendo sangue paghi di pena 25. lire. Se poi altri spingesse dolosam.te il compagno, mà non cadesse, paghi cento soldi, e 10. lire se cade, e con sangue 25. lire, nella qual pena caderà ancora quello, che piglierà ò svellerà i Capelli. Se altri garzoni, offenderà con sassi, ò fune, paghi 50 soldi, e se cadesse, se vi sarà sangue, alle quali pene non siano soggetti i minori di 12. Anni, i quali il gastigo dovranno rimettersi à loro Padri, acciò li correggino.

Rubr.a 15.

Del modo da tenersi in dar la Corda

Non dovrà essere ammesso al tormento della Corda, ò altra sorte dal Governatore, e suoi Offiziali alcuna persona se

prima

però per qualsivoglia maleficio, eccesso, o delitto non precedano indizij legittimi la ragione Canonica, e Civile espressi, e dichiarati; quali indizij doveranno manifestarsi al Reo in scritto, e consegnarsi cinque giorni di tempo ad opporsi, e purgare i d. indizij; dichiarandosi espressamente che il Governatore, e suo Giudice non possono mettere nessuno à tortura, senza licenza, consenso, e presenza de' sig.ri Priori, e chi di loro contrafarà paghi di pena Cento lire da ritenerlisi dal depositario il suo Sindacato, e se altrimente si farà, la Confessione del Reo s'intenda estorta per forza, e sia nulla di fatto, bastando per provare le cose pred.e la Confessione di qualche testimonii degni di fede, e di buona fama: Rubr.a 18.

Delle parole ingiuriose

Chiunque offenderà il suo Prossimo con parole ingiuriose quante volte offenda una sola persona, e con una sola parola sia tenuto pagar Lo. dieci, e l'istesso si offendesse con più parole ingiuriando, o più persone con più parole, sia punito come se offendesse

separatamente

dano Separatamente. Altresì chi dirsse à qualcheduno falsario, Cornuto, Ladro, Assassino, bugiardo, ed altri di-versi sia punito in 50. lire, et il stesso chi dirsse à Persone onorate, e di buona fama = mala femina, puttana, ruffiana, troja, imbriaca, maliarda, e simili; in tali Casi il Governatore potrà procedere anche per inquisizione alla pena stabilita, e sia lecito ad ognuno denunziare simili ingiuriatori, e chi l'accuserà averà la terza parte della pena, e sarà tenuto segreto. Sia parimenti punito in 10. lire chiunque ingiuria ò Padre, Madre, fratello, sorella, ò altro Parente fino al terzo grado inclusive, secondo la disposizione Canonica, ò per improperare la morte et il Governatore dovrà sù di ciò invigilare con tutto calore, e procedere ancora per inquisizione con condannare i trasgressori senza aver a' medesimi riguardo di veruna sorte.

Rubr.a 13.

Della duplicazione delle pene

Sopra ciò con salubrissima legge stabiliamo, ordiniamo, e vogliamo, che tutte le pene si raddoppino contro

ogni

ogni, e qualunque Persona, che ingiuriarà, ò con parole, ò con fatti le persone delli Sig.ri Governatore, Priori, Capitanio, Segr.rio ed altri Ministri della Comm.tà, averà la pena d'uno tratto di corda per esempio agl'altri, e più vogliamo che tal delinquente sia posto nelle Carceri pubbliche, dalle dove non uscirà, non tornerà, e sarà cavato fin tanto, che dal Governatore, ò altro Uffiziale ingiuriato non gli verrà condonata l'ingiuria (colle sue qualità luogo tempo, e persona ingiuriata, e nelle med.e pene cadranno quelli, che ò dati delinquenti daranno aiuto, consiglio, e favore. Sieno doppie similm.te le pene né maleficij commessi il giorno di Natale di nostro Sig.re ed i due giorni seguenti, il giorno Pasqua, il giorno della Madonna dell'Fiore, e della Madonna d'Agosto, siano parim.te duplicate né Maleficij commessi di notte, ciò dal sono della Campana di Palazzo la sera, sul suono della Campana di S. Maria la mattina all'alba, ed ancho né Maleficij, che ciascun forastiero commettesse contro Cittadini, e Paesani, e si intenda forastiero chiunque non sia descritto

scritto nel Libro de' Cobassi, e non facesse quelle funzione, ò scritto nel Libro della Guardia di d.a Città. Raddoppieranno ancora le pene con=tro li commettenti delitti, e Malefizij nel Confino, e ristretto della Piazza del Comune, nel Palazzo Sarabo di sopra, quanto di sotto, nelle Chiese, e Luoghi Pij, ed avanti il Sig.r Governatore; mà vogliamo, che le pene quando tenorarsi raddop=piate una volta non si possino raddoppiare più. L'istessa duplicazione di pena incorrerà chiunque impedirà, che non si portino i Morti alla Sepoltura, ò le Spose quando vanno à Casa del Marito, et in questi due ultimi Casi s'intenda, ed abbia luogo solam.te in quei Male=fizij, che si commetteranno frà quelli, che si ritroveranno presenti ad accompagnare il Marito, ò la Sposa, e non in altro luogo, ed esercizio.

Rub.ca 51.

Del Benefizio della Pace.

Chiunque spontaneam.te confessarà il Ma=lefizio, ò delitto, nel quale venisse accusato, e terrà scrittura contro di esso Processo goderà il Benefizio della remissione

sione della quarta parte della pena, nella quale doverà esser condannato à tenore dello Statuto. Chiunque frà il termine di 40. giorni riportarà la Pace della parte accusante, ò per istromento publico, ò per scrittura privata, e con testimonii degni di fede, e produrrà questa in mano del Governatore, ò suoi ufficiali, ò prima avanti sia data la Sentenza, goderà il beneficio dell'altra quarta parte di pena, e se pagherà al Depositario l'altra quarta parte, e questo si osservi ancora nelle Cause di danni dati ò straordinarij.

Rubr. 19.

Della pena di romper Case, ò Capanne

Qualunque persona, che spezzarà, ò romperà Case, ò Capanne altrui di giorno, e vi entrasse cada in pena di cinquanta lire, e se di notte, il doppio, et oltre à ciò sia tenuto all'emenda al Padrone, e alla restituzione di quello mancherà, ò vi sia altra applicazione di pene.

Rubr. 20.

Della pena de Maliarij, ò Incendiatori

Venena

Veruna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ar-
disca, ardisca, ò presuma per alcun modo esercitare, ò far eserci-
tare opere, ò far operare alcune sorte d'incanti, ò indovi-
nazioni sotto pena di 100 lire di denari in cose gran-
di, e pericolose, et in cose leggieri lire 50; della qual
pena la metà sia della Camera, la quarta par-
te del Governatore, e l'altra quarta dell'accusato-
re, nella quale cada ancora chi darà consiglio, aiuto, ò
favore.

Rubrica 21.

Della pena di chi fuggia di Palazzo.

Stabilimo, et ordiniamo, che se alcuno per qualunque
motivo, e stato per qualsivoglia comando fuggia dal
Palazzo di Giustizia senza licenza del Governatore, ò
suoi Ufficiali cada in pena di 50 soldi senza alcuna
diminuzione per ciascheduna volta, e non potendo pa-
gare, ò essendo forestiero, ò sospetto di fuga, sia tenuto
dare idonea sicurtà per il debito, ò pena per quali fosse
costretto, e avendo data la sicurtà, e fuggendo, cada
in pena doppia di ciò, per che stava costretto, e se
il Governatore, e suoi Ufficiali saranno ne-
gligenti in far dare la sicurtà in chi

e sospetto di fuga, e questo seguisse, vogliamo, che del pro-
prio debba ciò doverà pagare il fuggito, tanto per Male-
ficij, che per danni dati, ed Straordinarij, e se il detto
forastiero, ò sospetto di fuga non potrà sicurtà,
in tal caso stia nelle prigioni finche haverà pagato
quanto deve.

Rubrica 36.

Della pena di rompere le Carceri

Volendo, che le Carceri siano sempre luogo immune
da ogni insulto, stabilimo, che se alcuno romperà
le medeme, ò siano Carceri formali, ò sia la
stanza del Cancelliere caschi in pena doppia in
tanto di quello, che sarà tenuto per malefizio, ò altra
causa criminale, e se fosse trattenuto in esse per
debito, oltre al dover pagare quanto deve al suo cre-
ditore, dovrà pagare altrettanto alla Comunità in
nome di pena, ed il Governatore, e suoi Offiziali
potranno esiggere da chi sarà Carcerato un soldo
al giorno per le Carceri. Non obbligando luogo simile
pagamento d'un soldo da quelli del Paese, che siano
debitori della Comunità per Gabelle, e valori d'atti per
i quali non possa esigersi cosa alcuna
per prigione delle Carceri, ò non
li

li vien permesso dalla brida sotto pena di 25. lire per ciasc-
uno Uffiziale, che contrafarà, e chi volesse dare idonea
sicurtà non possa esser messo prigione, se non fosse
per Causa di Malefizio, ò dannidato, ò pena persona-
le, sotto pena detta di sopra, mà per Carceri gli si
assegni il Palazzo.

Rub.ca 23.

Della mitigazione de' Malefizj, e de' benefizj

Stabiliamo, et ordiniamo, che qualunque inquisito, accusato, ò denunziato, che spontaneamente confesserà il suo delitto, di cui viene accusato, gli sia rimessa la quarta parte della pena, et un'altra quarta parte gli sia rimessa, quando nel termine di 20. giorni doppo data la sentenza produrrà la pace della parte, che l'accusa, ò denunzia, e se alcuno in causa di Malefizj, danni dati, ò estraordinarij pagherà al Camarlengo del Comune avanti sia data la sentenza, goda i sopradetti benefizj, e gli Uffiziali siano tenuti fargliéli godere sotto pena di 25. lire per ciascuno, e non si possa più procedere à sentenza, statuto, ò legge alcuna in contrario non ostante.

Rubrica 24.

Della pena di rubbare Canape, e Lino

Qualsisia persona, che rubbarà grano in Gregne, ò Canape, ò lino alcuno, se il furto seguirà di giorno ca=da in pena di Cento soldi per ciascheduna persona, e Manna di Canape, o Lino. Chi poi rubbasse grano, orzo, bia=de, ò altri legumi sudetti paghi di pena lire 25. di giorno, e la notte il doppio, ed in qualunque modo seguirà il furto, sempre si debba emendare il dan=no al Padrone, e possa essere accusato da ognuno, e chi l'accuserà guadagnerà il terzo delle pene, et il delinquente, che non volesse, ò potesse pagare le pene sia carcerato, e stia in bando finche non haverà emendato il danno, e la pena.

Rubrica 25

Della pena de' falsi testimoni

Per toglier di mezzo i pregiudizj, che con severità di castigo vengono dalla mano onnipotente contro i falsi testimonj, stabiliamo, che se al=cun figlio d'iniquità producesse in giudi=zio falsi testimoni in cause Civili, ò crimi=nali, paghi di pena 50 lire per testimonio, e volta,

et

del Testimonio sia condannato in cento lire, e se
non pagarà detta pena sia mitriato, e condotto
i luoghi publici della Città, e poi riportato prigione
dove sia ritenuto fin tanto non pagarà detta pena
pecuniaria. Se altri poi facesse, o scrivesse qual-
che falsità, o facesse fare, o scrivere sia punito
con pena capitale. Se alcuno facesse Scrittura,
o istromento, cada in pena d' 800. lire, e non
pagandole nel tempo della Condanna sia come
sopra mitriato, e poi di nuovo Carcerato, e con-
dotto al luogo della Giustizia gli sia tagliata la
mano destra. Chi finalmente farà moneda
falsa sia punito colla pena, che viene
prescritta dalla Legge.

Rubrica 26.

Dell' Omicidio, e sua pena

Dandosi il caso, che uno scientemente commettesse
qualche Omicidio, o dentro alla Città, o suo terri-
torio in virtù del presente Statuto vogliamo,
e ordiniamo, che il Governatore sotto pena di
lire 500. sia tenuto, ed obligato suonare la Cam-
pana del Comune immediatamente, e far bandire tal
Scondetto per i luoghi publici della Città, che nes-
suno

sieno ardisse sotto pena di 50. lire, ò presuma prestar aiuto al Micidiano, ricettandolo, dale, nè darli Consiglio, ò favore, e levandosi sonaglio, e rumore, e gridandosi piglia piglia ciascuno sia tenuto inseguire, e perseguitare l'istesso Micidiano fino ai Confini di un altro territorio. Quando poi sia presentato subito avanti al Sig.r Governatore, dal quale venga condannato alla pena Capitale. Se à caso non venisse in mano della Corte, il Governatore lo sia condannato, e bandirlo alla medesima pena, venendo poi in alcun tempo in potere della Corte, sia fatto morire col taglio della testa. Chi commettesse omicidio difendendosi con moderanza di incolpata tutela in modo, che non potesse in altra forma scanzare il pericolo, considerata la qualità de tempi, del luogo, dell'Arme, e della persona, non sia tenuto à pena alcuna, e l'istesso diciamo ancora del Micidiano, che ammazzasse altri difendendosi, che lo perseguitasse, e questo dovrà difendersi da qualunque Corte à spese della Comità. Vogliamo ancora, che i beni del Micidiario siano confiscati, et applicati alla Camera,

et

se il Padre sia tenuto per il figlio sino alla legittima quando volse venga condannato dal Governatore, ò per Confessione, ò in Contumacia, statuti in contrario non ostanti.

Rubrica 19.

6 Dopo l'anno non si proceda senon nell'Atroci

Dopo che sarà commesso qualche delitto, ò eccesso, il Governatore, e suoi Ufficiali averanno tempo un'anno à procedere contro i delinquenti, il quale passato intendiamo gli sia prescritto il termine, nè possino più procedere, e facendo il contrario, ogni atto sia nullo, nè tenga di ragione bensi questa risoluzione vogliamo non abbia luogo nei delitti atroci, nè quali vogliamo si possa procedere non solo dopo l'anno, mà in qualunque altro tempo.

Rubrica 20:

Che i forastieri, che accusono diano sicurtà

Se alcun forastiero verrà ad accusare, ò far inquisizione contro alcun Abitante in questa Città, non sia inteso, nè ammesso, se prima non dà idonea sicurtà di provare l'accusa, ò inquisizione, e non provandola sia tenuto à quella pena, che sarà di ragione, e ciò s'intenda solamente

che dove non entra maleficio, dove però concorra manifes-
tam.te del Maleficio, non sia tenendo loro alcuna Sicurtà,
ma sarà inteso, et ammesso come i Pagamenti

Rub.ca 29:

Di quelli che offenderanno gl'Officiali

Stabiliamo et ordiniamo, che nessuno sia di tanta
autorità, presunzione ò temerario, che ardisca in-
giuriare con parole, ò con fatti il Governatore, Pri-
ori, Depositario, Seg.rio ò altri Officiali del Governato-
re, e chi lo facesse con parole cada in pena di
cento lire, e chi oltre le parole ardisse percuote-
re alcuna delle persone sud.e con mano vota, pa-
ghi di pena lire 200. e se ne uscisse sangue li-
re 300. e nell'istessa pena incorrerà ancora
chi li percuoterà senza sangue con alcuna sorte
d'arme, et essendovi sangue paghi per ciascuna
volta lire 400. e nella medesima pena ca-
deranno quelli che daranno à simili delinquen-
ti aiuto, ò favore. Se altri poi offendessero al-
tri Officiali del Comune caschi in pena duplica-
ta di qualunque Capitolo del presente Sta-
tuto, bensì vogliamo, che il Gover.re le in-
giurie fatte à sè stesso, e suoi Officiali non possa
proce-

procedere da sé medesimo, mà il di lui successore dovrà
farlo nel prmo Mese del suo Uffizio sotto pena di 50 lire
avendone informazione, e notizia.

Rubrica 30.

Che non si entri, ò esca fuori, che per le Porte

Veruna persona di qualunque grado, stato, e con-
dizione ardisca uscire, ò entrare dentro la Città, ò altri
Luoghi, che dalle Porte solite sotto pena di Cento
lire di notte, e 50. di giorno, oltre dover stare pri-
gione dieci giorni, volendo, che ciascuno possa accu-
sare i delinquenti, e l'accusatore guadagnerà la
terza parte della sud.a pena. Sotto pena poi di lire
100. non sia lecito ad alcuno sforzare, rompere,
ò aprire d.e Porte con chiavi contrafatte, ò false,
come ancora non sia lecito entrare, ò uscire dalle
dette Porte contro la volontà delle Guardie, ò con
forzare le medeme sotto pena di dieci lire, e
la Guardia sia creduta con un solo testimonio.
Finalm.te, se alcun Uffiziale del Governatore pro-
ibisse à chi si sia il non uscir dalle Porte per causa
di Dazj, e Collette, se disubbidirà cada in pena
di soldi cinquanta senza alcuna diminuzione.

Rubr.a 131.

Della pena d'incendiare Biade

Chiunque temerariamente ardirà metter fuoco in Biade, Lino, Fieno, et altre cose altrui, ò adunate nè Campi, ò nell'Aje studiosamente, paghi di pena 50. lire, e rifaccia al Padrone il danno, secondo sarà giudicato dagli stimatori della Contrada.

Rubr.a 132.

Della pena dè Borzaroli

Stabilimo, et ordiniamo, che non sia lecito ad Alcuno tagliare, ò rubare borse, ò borselli al suo Padrone, con animo di rubare, altrimente oltre la restituzione del denaro al damnificato pagherà di pena cinquanta lire.

Rubr.a 133.

Della pena della Simonia

Per scansare le falsità nè Contratti d'Uffizio, se alcun Uffiziale del Governatore commetterà Simonia, ò tratterà di commetterla in pregiudizio della Giustizia, e del dovere paghi di pena 25. lire dentro il termine di 10. giorni, e se in di 10 giorni dopo data la sentenza non

non pagarà detta pena sia frustato publicam.te p la Città, bastando p provare le cose sud.e la depositione di quattro testimoni degni di fede, e nella medema pena pecuniaria incorrerà qualunque Offiziale, che riceverà simonia, ò si lasciasse corrompere dalla via della Giustizia, ed i Sindici degl' Offiziali siano tenuti sindicare i medemi sopra tal particolare, e trovandoli colpevoli, condannarli, e mancando, cadino essi medesimi nella pena predetta.

Rubrª 34.

Che i Banditi non si accostino alla Città

Nessuno, che sia Ribelle, Bandito, ò Condannato entri dentro la Città, e suo Territorio, ò distretto sotto pena doppia di quello sarà bandito, ò condannato, e ciascuno possa accusarlo, e guadagni la quarta parte della pena.

Rubr.ª 35.

Che nessuno tolga i Beni della Comtà

Imponiamo in oltre 10. lire di pena à chiunque toglierà, e porterà via Saccone, pale, tavole, travali, Calce, Pietre, Ripresi, ed altre robbe, e Massaritie della Comtà p ciascuna volta, ed ogniuno possa accusarlo, ed abbia la ter-

za

3.a parte della pena, come anche chi romperà, ò smovesse Pietre, Stipiti, ò altro del Comune, contro del quale si possa procedere ancora per inquisizione, e chi sarà trovato Colpevole sia punito, come si è detto di sopra.

Rubrica 56.

Che non si comprino Bestie forastiere

Non sia lecito ad alcuno comprare, ò ricettare Bestie, che siano state furate, ò predate in qualunque in qualsivoglia modo sotto pena di 50. lire à chi le comprarà, e oltre alla sud.a pena sarà ancora tenuto alla restituzione delle medesime al vero Padrone, ed il Sig.r Governatore sia tenuto costringerlo real.te, e personalm.te tanto esso, quanto Figli, Fratelli, e Parenti, che avessero avuto parte nella Compra delle Bestie sud.e

Rubrica 57.

Della pena di chi romperà Colombari, e Bolghieri

Se alcuno romperà Colombari altrui, dove siano Colombe, ò entrarà nei medemi senza licenza pagarà per pena Cento lire, ed il danno doppio con poter essere accusato da tutti, e chi l'accusarà averà la terza parte della pena.

Di chi

Vi fussi, ò alcuno tirarà intorno à d.ti Colombari sassi, ò altre materie offensiva con Balestra, ò altr'armi, pa-ghi di pena vinti soldi, e sotto pena di soldi dieci nessu-no possa prendere Colombe all'Ajabo, ò all'acqua, ò dici l'accusarà, oltre all'esser tenuto secreto, ave-rà la quarta parte della pena, volendo però contro questi tali procedersi anche per inquisizione.

Rubr.a 39.

Della pena di guastare i Cupelli.

Determiniamo ancora, che nessuna persona tolga Api, Cera, ò Miele in Cupellari altrui, ò rubbi ò porti via Cupelli sotto pena di cinquanta lire e danno doppio, e ciascuno possa accusarlo, che sarà creduto con un solo Testimonio, come an-che non sia lecito ad alcuno rompere, ò guastare l'Apiaro altrui sotto pena di cinque lire, contro il quale il Governatore procederà per in-quisizione; Lì però sciamano l'api da' Cupelli sia lecito ai Padroni de' medesimi entrare nell'altrui possessioni, e recuperarli senza pena.

Rubr.a 39.

Della pena di balestrare dentro la Città

Nessuno dentro la Città tiri, ò scarichi Balestra, pie-

re, ò Vermelle, sotto pena di 80 soldi; à riserva di Castel Nuovo, dove si porta Biave liberamente; senza incorrere di pena alcuna.

Rubrica 40.

Di chi violasse Vergini, Zitelle, e Vedove

Sia punito colla pena ordinaria della Legge chiunque rapisce alcuna Vergine, ò per forza la conoscesse per mezzo di copula carnale. Chi poi violerà Vergine, ò Vedova senza conoscerla carnalmente, paghi per pena 500. lire, mà se conoscesse la Vedova di buona fama, nè sia da di pena la stessa, e nell'istessa pena caderà chi per forza conoscesse una Donna Maritata di buona fama, non essendo però di buona fama paghi Cento lire di pena, et in qualunque di Casi predetti possa il Governatore procedere per accusa, per denunzia, et inquisizione, acciò tali delitti non restino impuniti. Di più se alcuno commetterà stupro, ò incesto sia punito colla pena Legale, e se alcuno conoscesse una Commare sia arso vivo. Finalmente chi conoscerà Vergine, Maritata, ò vedova di concordia, e consenso paghi Cento lire di pena, et in tal caso il Gov.re

non

non potrà procedere, se non alla presenza del Marito, del Padre, ò de Parenti sino al terzo grado inclusive secondo le Leggi Canoniche, e non in altra forma, e facendosi diversamente gli atti siano tutti nulli, ed insussistenti.

Rub.ca 41.

Dei Sodomiti, e Corrompenti Monache

Essendo la Sodomia un delitto, che provoca l'onnipotenza Divina à castighi severissimi di fuoco, come espressamente si prova dalle Sagre Scritture, e volendo tenere lontano un tal Misfatto e purgando da esso i nostri Popoli, ordiniamo espressamente, che chi commetterà Sodomia se sarà Maggiore di 25 Anni sia bruciato vivo, ed essendo Minore di 25 Anni, maggiore però di 14 paghi cinquecento lire di pena, la quale se non pagherà nel termine à lui assegnato nella Condanna, sia frustato per i luoghi publici della Città, e se fosse Minore d'Dodici sino alli 14 anni paghi Cento lire di pena, ed essendo minore di tale età sia frustato colla sferza nella Sala del Palazzo, essendo poi Maggiore d'14 anni fino alli 20 paghi 500 lire, oppure sia frustato publicamente, come sopra. Chi finalmente sfacciato conoscesse

sagre

resso contadini, qualche Monaca consagrata à Dio den-
tro al Monastero sia condannato in Mille lire di
pena, la quale se non pagarà dentro il termi-
ne assegnato, gli sarà tagliato il Membro, ac-
ciò serva di esempio agli altri.

Rubrica 47.

Delle Condanne de' forest.

Il Sig.r Governatore, e suoi Uffiziali siano te-
nuti, ed obbligati condannare tutti i Malfat-
tori di Malefizj, e danni dati tanto nella pena
espressa ne' presenti Statuti, quanto in
quella dell' emenda del danno ai Padroni,
eccettuati quei mali, ne' quali si spedisce
assoluzione, Capatena, o ammissione di Bene-
fizj detto di sopra, ed i Processi non si cancel-
lino, se prima non è soddisfatto il Deposito
della pena, ed il Padrone dell' emenda del
danno, e chi contrafarà paghi lire 10 di pena.

Rubrica 48.

Come vagliano i Processi

I Processi di accuse, inquisizioni, e senten-
ze, vogliamo, che tutti abbino il suo pieno
vigore, e contenghino di ragione piena, pur-
che costi del Malefizio, e del delitto, non ostante

forza

la pretermessa alcuna solennità, ò sostanzialità di ragione. Dichiariamo ancora, che i Minori di 25. anni, Maggiori però di 14. possino stare in giudizio senza autorità del Padre, ò del Curatore nei Malefizj, e che i Processi fabricati contro i medesimi sieno validi.

Rub.ca 44. et ultima

Delle abolizioni nei Malefizj

Perche molti per errore, e la maggior parte delle volte per ira vanno ad accusare qualcheduno, e poi dopo averci ripensato sopra se ne trovano mal contenti, e pentiti, in virtù del presente Statuto vogliamo, che se alcuna persona accusasse un altro, e poi nel termine di 10. giorni chiedesse l'abolizione, e licenza di desistere dalla med.ma il Sig.r Governatore, e suoi Offiziali debbano concederla, e concedere, e non procedere più oltre in detta causa, purche chi chiede l'abolizione paghi al Camarlingo per ogni dieci lire 10. soldi, e da X. lire sino à 25. paghi 20. soldi; e di qualsivoglia altra somma due paoli, e non più, e apparisca il bulletto per ricevuta del detto Cammarlingo al Governatore, che dovrà registrarlo sotto l'accusa sotto pena di 25. lire, à spesa

dell'infrascritti delitti

delitti, ne' quali l'abolizione non si dovrà ammettere in verun Conto, cioè Sodomia, Incesto, Omicidio, ratto di Vergini, ò Monache, falsità, incendio doloso, Tradimenti, Sacrilegi, furti, ed altri delitti commessi in persona degl'Ufficiali della Corte, della Comunità, ò della Corte della Provincia, ovvero ferite gravi, delitti atroci, percosse con Armi, bastoni, pietra con effusione di sangue, mutilazione di Membri, fratture d'ossa, ed altri casi simili, ne' quali non possa concedersi in verun Conto l'abolizione, e se il Governatore, e suoi Ufficiali l'ammetteranno, siano condannati in venticinque lire di pena per ciascheduno, ed ogni volta, e sopra ciò debbano render Conto al Sindicato di farlisi in fine del loro Ufficio.

Fine del libro terzo de' Malefizj.

Dello Statuto d'Acquapendente

Libro Quarto

Dei Danni Dati

Rubrica prima

Come si debbano fare l'accuse, e denuncie

Gli Compositori delle Leggi, e Statuti devono esser sommamente attenti, perche non succedino danni in beni altrui, e perche gli uomini debbano astenersi dal danneggiare furono imposte ai danni le pene, alle quali per giusta ragione siano astretti tutti quelli, che danneggiano, e guastano gli altrui beni, possessioni, e robbe. Volendo dunque Noi provedere a simili inconvenienti, abbiamo giudicato bene venire alle presenti Leggi da osservarsi la disciplina della Città, e suo distretto. Stabiliamo perciò, e ordiniamo, che si eleggano ogni anno dalla Comunità, o dai Signori Priori per ciascun rione un Casatore, o due, o siano Guardiani, secondo parerà ai medesimi, e richiederà il tempo, e la stagione, quali Guardiani, dovranno aver cura, che

che non succedino danni, e succedendo, riportino la loro invenzione all'Uffiziale del danneggiato, ò al Cancelliere secondo gli verrà ordinato dal Gov.re ò Priori, ed il medesimo Gov.re sia tenuto avere un Notaro pratico et esperto in questa Materia, il quale scriverà tutte le invenzioni, et accuse, che gli verranno date, notando il danno, il nome del Padrone danneggiato, il Lavoratore, il luogo del danno, e due confini, il numero delle bestie, e la qualità del danno, acciò non si commetta errore, e se il medesimo Notaro sarà negligente in scrivere le cose dette, paghi per ciascuna volta dieci lire di pena, e ciò s'osservi in ciascuna inquisizione, che si farà. Ciascun Uffiziale sia tenuto soddisfare ai Padroni della possessione danneggiata tutto quello, che l'averà danneggiato, o per invenzione, ò per inquisizione vi fosse trovato, e non facendolo paghi dieci lire di pena.

Rub.ca 62.

Del Modo di Mozzare i Castagneti

Stabiliamo, et ordiniamo, che nessuno ardisca, ò presuma tagliare alberi di Castagni in Castagneti altrui sotto pena di cinquanta lire, e se taglierà al piede alcun'albero la frutto

frutto, paghi £ lire. Vogliamo ancora, che usciano
in Castagneti tagli Pertichelle, benche siano pro-
prj; senza licenza dell'Ill.mo Governatore à riserva del
tempo di Vendemmia, in cui non solo si possino
tagliare ne' proprj, mà anche in quelli si
ritenessero condotti fino alla quantità di X. per-
tichelle senza veruna pena, e cinque ò sei verghe.
Se in d.i Castagneti facessero danno li stessi Lavo-
ratori, Castaldi, ò altri Offiziali del Comune paghino
la pena doppia, et emendino il danno à Padroni;
e sia lecito ad ognuno accusarli. Vogliamo ancora,
che non sia lecito ad alcuna persona portare via
dalla Città, e suo distretto alcun Albero di Castagno
senza licenza del Consiglio sotto pena di X. scudi; la
qual licenza dovrà essere in scritto, e se sarà
domandata al Gov.re questo dovrà darla, e farcela
bolletta, con darli sotto pena di giuramento, che
vada à tagliare nel suo Castagneto, sopra di
che sia lecito à ciascun Offiziale fare inqui-
sizione, e procedere per inventione. Sia ancora
Uffizio del Not.o del Comune dare le sud.e licenze
le quali vagliano 30. giorni, e non più. Chi poi acq-
ui comprando Castagneti p. tagliare, possa in essi
tagliare [illegible];

Coltivandosi, e l'istesso potrà fare in Alberi, che fossero vicini ai Campi, e in superficie il Padrone volesse ridurre à Campo. Chi taglierà pianti di Castagno secchi non incorrerà in pena alcuna, e consideriamo li Castagneti appresso le Vigne, Campi, e Selve altrui, chi le taglierà incorrerà nelle pene dette di sopra.

Rubrica 3.

Che le Bestie non entrino in Castagneti ò Selve

Sia proibito à pascere nè Pollonedi, Palare, e Selve altrui alli Bovi, Vacche, Cavalli, Asini, Muli, Capre, Becchi sotto pena di cinque soldi, purchè siano dentro i Confini delle Vigne coll'obligo d'emendare il danno al Padrone, non solo se il Caso, che dette Bestie fossero trovate in Palare, ò Pollonedi dentro il rispetto delle Vigne che fossero spalate da due anni in giù, e da due anni in sù, considerato che dette Bestie non possano apportar danno, non vogliamo, che siano tenute ad alcuna pena.

Rubrica 4.

Che nessuno tolga Legna altrui

Vogliamo similmente che non sia lecito ad alcuna persona

sora coffiere, e portar via legna, ò siano verdi, ò siano
secche tagliate da altri sotto pena di dieci soldi per cias-
cheduna persona, e dell'emenda del danno al Padro-
ne, il che non si intenda di scope, e frasche secche
non tagliate, che dovessero servire per uso di forna-
ce, ò per il forno. I fornari poi siano tenuti osser-
vare il Capitolo sopra i Fornari, come si trova nel
seguente Libro dell'Arte, e negli Straordinarij.

Rubr.a 8.

Delle Bestie grosse, che daranno danno in Vigne, orti

Per la presente legge ordiniamo, che non possino entra-
re in Vigne piene, orti lavorati, dove siano semi-
nate l'erbe domestiche, e sopra, i Bovi, Vacche
Asini, ed altre Bestie grosse sotto pena di 20.
soldi tanto per ciascheduna Bestia, che per ciascuna vol-
ta, senza diminuzione oltre l'emenda del danno,
ed essendovi danno più di 20. soldi, paghi il danno se-
condo la stima, e lo Stesso raddoppi la pena.
In Vigna vota poi, ed in Chiuse vogliamo vi
siano solamente X. soldi di pena il giorno, e la notte
il doppio. Le Bestie grosse, che daranno danno in
grano, biade, legumi dentro il Mese di Marzo pas-
sino per pena 8. soldi, e dal primo Aprile fino sarà fatta la rac-
colta